

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 370

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Estensione al personale degli Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249

Seduta del 30 agosto 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato concesso al personale statale in attività di servizio un assegno integrativo mensile non pensionabile, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio mensile iniziale e comunque non superiore a lire 8.000 né inferiore a lire 3.000 mensili.

Poiché, in passato, è stato consentito quasi sempre agli Enti locali di estendere al proprio personale i miglioramenti economici

concessi al personale dello Stato, è sembrato opportuno confermare tale indirizzo anche nella presente occasione.

Pertanto è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale gli Enti locali sono autorizzati a corrispondere il soppraccennato assegno integrativo mensile non pensionabile ai propri dipendenti, nella misura e con le limitazioni previste dalla legge citata per gli statali.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli enti locali hanno facoltà di deliberare la estensione al proprio personale in attività di servizio dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in misura

non superiore a quella prevista dalla disposizione suddetta.

L'assegno di cui al precedente comma è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.